



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 18 DEL 7 MAGGIO 2021

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **LE PRINCIPALI MISURE DEL DECRETO PROROGHE**

È entrato in vigore il 30.04.2021 il D.l. 56/2021, contenente alcune misure di proroga di termini di prossima scadenza. Tra le novità di maggiore rilevanza si segnala l'eliminazione della soglia minima del 50% per lo smart working nella Pubblica Amministrazione.

Pagina 6

- **CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE NEL DECRETO SOSTEGNI**

L'art. 17 del d.l. 22 marzo 2021 n. 41, c.d. Decreto Sostegni, introduce nuove modifiche alla disciplina derogatoria, in materia di proroga e rinnovo del contratto a termine, già prevista dall'art. 93 d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, in l. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Pagina 8

- **ASSEGNO UNICO UNIVERSALE**

La legge sull'assegno unico universale istituisce un assegno mensile concesso progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a decorrere dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni, nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro, il cui ammontare è modulato sulla base della condizione economica del nucleo, come individuata attraverso l'indicatore ISEE.

Pagina 10

## AGGIORNAMENTO

---

- **LE SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE**

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un importo massimo di 2.100 euro e dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati agli stessi soggetti. La detrazione delle spese sostenute per l'assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire della deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati; è possibile quindi che le due agevolazioni si sommino. Con la presente scheda forniamo un riepilogo della disciplina e dei "recuperi" fiscali ad essa collegati.

Pagina 15

■ **ON - NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: DAL 19 MAGGIO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

A partire dal 19 maggio 2021 sarà possibile presentare la domanda per la richiesta dell'agevolazione prevista per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. In particolare, consiste in un sostegno alle micro e piccole imprese, in tutto il territorio nazionale, composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età, con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire della suddetta agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Pagina 19

---

## PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 33

---

## SENTENZE DELLA SETTIMANA

■ **SENTENZE SEGNALATE**

Pagina 35

---

## SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 07.05.2021 AL 21.05.2021**

Pagina 38

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Riscossione cartelle ed esecuzioni sospese fino al 31 maggio**

È stata annunciata nella serata del 30 aprile, con **comunicato stampa del ministero dell'Economia**, l'attesa proroga della sospensione degli obblighi di pagamento delle cartelle esattoriali, nel giorno stesso in cui era fissato il termine dal decreto-legge 41/2021. La proroga della sospensione troverà posto forse nella conversione in legge del decreto Sostegni e sarà di un solo mese, per cui efficace fino al **31 maggio**. Fino alla data indicata non si dovranno pagare, quindi:

- ◆ le **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
- ◆ gli **avvisi di accertamento esecutivi** (già affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione);
- ◆ gli **atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e della connessa IVA all'importazione;
- ◆ le **ingiunzioni** degli enti territoriali;
- ◆ gli **accertamenti esecutivi degli enti locali**;
- ◆ **le azioni esecutive e le notifiche delle cartelle di pagamento**.

La nuova scadenza sarà il 30 giugno, ovvero **l'ultimo giorno del mese successivo** al termine della sospensione, come previsto dallo stesso articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

**Terzo settore: firmato il decreto sulle attività diverse, attesa pubblicazione in Gazzetta.**

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto che stabilisce criteri e limiti delle attività diverse esercitabili dagli enti del Terzo settore.

Il Decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la **strumentalità e la secondarietà**. In particolare, le attività diverse sono considerate **strumentali** quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente del Terzo settore. La **secondarietà**, invece, ricorre in una delle seguenti ipotesi:

1. i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore
2. i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

L'ente del Terzo settore può scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

**Professionisti: ok alla sospensione degli adempimenti per malattia COVID**

Sospensione degli adempimenti di 30 giorni, per il professionista che contrae la malattia da COVID 19 e non riesce a rispettare i termini di legge per i clienti dello studio. È stato approvato in Commissione Finanze l'emendamento in questo senso al decreto Sostegni, in corso di conversione in legge. Si prevede che in caso di malattia del professionista che causi mancati adempimenti professionali ciò non costituisca inadempimento né verso la pubblica amministrazione né inadempienza contrattuale verso il cliente. Va precisato che:

- ◆ tali sospensioni di termini sarebbero applicabili solo in presenza di un mandato professionale precedente la malattia;
- ◆ il contagio da Covid va dimostrato con la carta di ricovero in ospedale o attraverso il certificato medico da inviare con raccomandata A/R negli uffici della Pa.

Dopo la sospensione gli adempimenti andrebbero eseguiti entro sette giorni.

**Esenzione dazi e IVA per importazioni prorogata al 31 dicembre**

Con Circolare n 15 del 28 aprile 2021 le Dogane informano che la Commissione europea ha provveduto ad una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della pandemia in corso, ammettendo al beneficio le operazioni di importazione della specie da effettuarsi fino al 31 dicembre 2021. Nulla muta relativamente:

- ◆ alle categorie di soggetti ammessi alla fruizione del beneficio
- ◆ alle finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione e agli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all'agevolazione.

Viene però modificata la data per la fornitura delle rendicontazioni obbligatorie, a cura degli Stati membri ora posticipata al 30 aprile 2022.

**Premi risultato detassati anche se i criteri cambiano causa COVID**

Nell'Interpello n. 270 2021 l'Agenzia conferma l'imposta agevolata e la detassazione per i lavoratori dei premi di risultato in cui gli incrementi siano stati ridefiniti nel tempo, a causa delle difficoltà della pandemia da Covid 19. L'agenzia sottolinea che in ragione della funzione incentivante delle norme, come ribadito nelle circolari 28/2016, n. 28/E /2018 e risoluzione n. 36/2020, **il regime fiscale di favore può applicarsi, purché il raggiungimento degli obiettivi incrementali avvenga successivamente alla stipula del contratto**. Per quanto riguarda il caso specifico l'Agenzia sottolinea che è compatibile la *rideterminazione del periodo congruo, dovuta all'emergenza epidemiologica da covid-19, attestata nell'accordo aziendale dell'8 ottobre 2020, (...) dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all'accordo delle parti*". È rilevante anche il fatto **che la ridefinizione del periodo avviene sulla base di un calcolo matematico e non discrezionale**, attraverso il confronto di due dati omogenei. Si conferma

sempre la possibilità di convertire il Premio di risultato in servizi Welfare che, nel rispetto dei limiti di legge non contribuiscono a formare il reddito di lavoro dipendente.

### **Rivalutazione beni impresa: ecco i codici tributo**

Con Risoluzione n 29/E del 30 aprile 2021 vengono istituiti i codici tributi per il versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione (ai sensi dell'art 110 del DL n 104/2020 e dell'art 6 bis del DL n 23/2020). Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sono istituiti quindi i seguenti codici tributo:

- ◆ "1857" denominato "IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104";
- ◆ "1858" denominato "IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104".
- ◆ "1859" denominato "IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23".

### **Bonus mobili 2021: presto possibili cessione e sconto in fattura**

La Legge di bilancio 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 il bonus mobili e aumentato il limite detraibile da 10.000 euro a 16.000 euro. Il decreto ora in avanzata fase di conversione in legge, introduce la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura. Lo prevede un emendamento già approvato nelle Commissioni competenti. Per i contribuenti che intendono fruire del bonus è importante ricordare che possono essere detratti solo gli acquisti di mobili ed elettrodomestici "agganciati" ad una ristrutturazione

### **Smart working: i rimborsi spese possono essere esenti**

I rimborsi spese per il lavoro agile dei propri dipendenti non sono imponibili, purché definiti con criteri oggettivi e accertabili. Lo afferma l'Agenzia delle entrate nella risposta all' **interpello 314/2021** del 29 aprile 2021. Il caso sottoposto da una società riguardava un accordo di secondo livello con relativo regolamento da adottare per regolare le spese sostenute per lo smart working dai dipendenti. L'azienda prevede un rimborso forfettario di 0,50 euro per ogni giornata di lavoro agile a copertura di spese generali (energia elettrica per computer, luce, servizi igienici e riscaldamento) parametrati sulla media di costi per tali aspetti, sostenuti dalla società. Dato che le spese sono sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro e le modalità di calcolo basate su dati oggettivi, l'Agenzia concorda con la società contribuente affermando la non imponibilità di tali rimborsi.

**OGGETTO: LE PRINCIPALI MISURE DEL DECRETO PROROGHE**

È entrato in vigore il 30.04.2021 il **D.I. 56/2021**, contenente alcune **misure di proroga di termini di prossima scadenza**. Tra le novità di maggiore rilevanza si segnala l'eliminazione della soglia minima del 50% per lo smart working nella Pubblica Amministrazione.

<b>LE PRINCIPALI MISURE DEL DECRETO PROROGHE</b>	
<b>LAVORO AGILE</b> art. 1	<p><b>Il Decreto apporta alcune modifiche</b> all'art. 263 del D.l. 34/2020, <b>in materia di lavoro agile</b>, prevedendo che <b>le amministrazioni pubbliche, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile</b> da parte dei contratti collettivi, ove previsti, <b>e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, organizzano il lavoro</b> dei propri dipendenti <b>e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>rivedendone l'articolazione</b> giornaliera e settimanale,</li> <li>◆ <b>introducendo modalità di interlocuzione programmata</b>, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza,</li> <li>◆ <b>applicando il lavoro agile<sup>1</sup></b>;</li> </ul> <p>e comunque <b>a condizione che l'erogazione dei servizi</b> rivolti a cittadini ed imprese <b>avvenga con regolarità, continuità ed efficienza</b>, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Rispetto al testo previgente <b>le pubbliche amministrazioni non sono più vincolate al rispetto della percentuale minima del 50% del personale in lavoro agile</b>. Si avvia, quindi, un percorso di ritorno alla normalità, nella Pubblica Amministrazione, in piena sicurezza e nel rispetto dei principi di efficienza e produttività. Il Decreto apporta anche alcune modifiche all'art. 14 della L. 124/2015: Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, <b>per le attività che possono essere svolte in modalità agile</b>, che <b>almeno il 15%</b> (anziché 60% come previsto in precedenza) <b>dei dipendenti possa avvalersene</b>, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione</p>

<sup>1</sup> Sparisce il riferimento al 50% del personale in attività.

	amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. <b>In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15%</b> (anziché al 30% come previsto in precedenza) dei dipendenti, ove lo richiedano.
<b>PROROGA TERMINI DI VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO</b> art. 2	Il Decreto <b>proroga</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dal 30.04 <b>al 30.09.2021 i termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020<sup>2</sup></b>;</li> <li>◆ al 31.07.2021 i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile. Nelle more, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo.<sup>3</sup></li> </ul>
<b>PROROGA PATENTI DI GUIDA</b> art. 5 comma 1	Il Decreto prevede <sup>4</sup> che la <b>prova teorica per il conseguimento della patente</b> sia espletata: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>entro il 31.12.2021</b>, con riferimento alle domande <b>presentate nel 2020</b> per sostenere l'esame di guida;</li> <li>◆ <b>entro un anno</b> dalla data di presentazione della domanda, per quelle <b>presentate dal 1° gennaio 2021</b> e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.</li> </ul>
<b>PROROGA REVISIONE VEICOLI</b> art. 5 comma 4	Il Decreto <sup>5</sup> prevede che la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi possa essere effettuata anche dagli ispettori autorizzati, <b>fino al 31 dicembre 2021</b> (anziché fino al 31.03.2021).
<b>PROROGA MODALITÀ SEMPLIFICATE ESAMI DI ABILITAZIONE</b> art. 6	Il Decreto <b>proroga al 31 dicembre 2021<sup>6</sup> la possibilità di svolgere con modalità semplificate da remoto</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli <b>esperti qualificati e dei medici autorizzati</b> (esperti di radioprotezione e medici competenti per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro);</li> <li>◆ dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di <b>consulente del lavoro</b>.</li> </ul>
<b>INTERVENTI EDILIZI PER SPIAGGE E PARCHI</b> art. 10	Il Decreto rinnova fino al 31 dicembre 2021, il regime autorizzatorio semplificato <sup>7</sup> per i piccoli interventi edilizi <b>di natura provvisoria funzionali ad evitare la diffusione del COVID-19</b> in luoghi come <b>spiagge, piscine, parchi</b> (per esempio capanni per riporre sdraio e ombrelloni, bagni chimici, etc.), di cui alla lett. f) comma 1 art. 264 del D.I. 34/2020.

<sup>2</sup> Modifica all'art. 104 del D.I. 18/2020.

<sup>3</sup> Modifiche all'art. 3-bis comma 3 del D.I. 125/2020.

<sup>4</sup> Modifiche all'art. 13 comma 6 del D.I. 183/2020.

<sup>5</sup> Modifica all'art. 92 comma 4-septies del D.I. 18/2020.

<sup>6</sup> Modifica all'art. 6 comma 8 del D.I. 183/2020.

<sup>7</sup> Introdotto nell'art. 264 del decreto-legge n. 34 del 2020.

**OGGETTO CONTRATTO A TERMINE: DECRETO SOSTEGNI PROROGHE E RINNOVI FINO AL 31 DICEMBRE 2021****Contratto a termine: d.lgs. 81/2015 e normative Covid-19**

Nel contratto di lavoro a tempo determinato le parti appongono un termine finale alla durata del rapporto di lavoro subordinato, sottoponendolo ad una scadenza prefissata. La disciplina generale prevista dagli art. 19, comma 1 e 21 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 consente il rinnovo del contratto a termine o la sua **proroga oltre i 12 mesi di durata**, solo in presenza di:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

In riferimento allo stato di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19, il legislatore con l'art. 93, comma 1, del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, in L. 77/2021 introduce la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a termini e senza indicazione delle causali (sopra menzionate), per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta indipendentemente che si tratti di proroga o rinnovo, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi dei rapporti a termine tra le parti.

Le suddette indicazioni avevano valenza anche nell'ipotesi dell'eventuale rinnovo o proroga dei contratti di lavoro in somministrazione a termine.

L'art. 93 della l. 77/2020 è stato ulteriormente modificato dal Decreto Sostegni (con l'art. 17 del d.l. 22 marzo 2021 n. 41), il quale, **differendo il termine al 31 dicembre 2021**, prevede una disciplina derogatoria del termine finale del contratto.

**Durata massima e requisiti di legittimità**

Il contratto a termine deve essere stipulato per iscritto, con espressa indicazione del termine: in caso di omessa indicazione, ove prevista, della causale nell'atto scritto, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Il Decreto Sostegni (art. 17 d.l. 41/2021) **consente che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi** e fermo

restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 marzo 2021), anche in assenza delle condizioni poste dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Tuttavia, sempre il Decreto Sostegni (al comma 2 dell'art. 17 del d.l. 41/2021) consente (nell'ambito del periodo temporale così ridefinito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche qualora, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla medesima deroga (questi ultimi atti restano validi, in ogni caso, fino alla scadenza già pattuita). Sul punto, va precisato che gli atti in deroga precedenti alla data di entrata in vigore del d.l. 41/2021 possono essere stati più di uno, in quanto la limitazione di un unico atto in deroga è stata introdotta dalla novella di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126; la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713 ha interpretato nel senso che, ai fini della limitazione in oggetto, fossero irrilevanti gli atti in deroga stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 104 del 2020.

Fatta salva quest'ultima ipotesi, il **carattere tassativo della limitazione ad un unico atto di deroga è stato confermato dalla risposta all'interpello n. 2 del 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

### **Divieti di assunzione a tempo determinato**

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 81/2015 **il ricorso al tempo determinato è vietata:**

- per sostituire lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinate;
- **presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale che si riferisce al contratto a termine;**
- **da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 28 e 29 d.lgs. 81/2008.**

In caso di violazione dei divieti sopra descritti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

## INFORMAZIONE LAVORO

**OGGETTO: ASSEGNO UNICO UNIVERSALE**

La legge **sull'assegno unico universale** istituisce un assegno mensile concesso progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a decorrere dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni, nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro, il cui ammontare è **modulato** sulla base della condizione economica del nucleo, come individuata attraverso l'indicatore **ISEE**.

<b>ASSEGNO UNICO UNIVERSALE</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>La legge 1° aprile 2021 n. 46, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06.04.2021, delega il Governo a riordinare e potenziare il quadro delle misure destinate a <b>favorire la natalità</b> e il <b>sostegno della genitorialità</b>, con particolare riguardo ai nuclei familiari con figli a carico.</p> <p>Si tratta in sostanza di una legge delega con la quale viene istituito l'assegno unico e universale, in vigore dal 1° luglio 2021, dettandone i principi generali e rinviando ai D. Lgs. attuativi di prossima emanazione la definizione della relativa disciplina.</p> <p>Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili. A tale fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.</p>
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>L'accesso all'assegno è assicurato <b>per ogni figlio a carico</b> con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa.</p> <p>Si ricorda che sono fiscalmente a carico i figli<sup>8</sup> che abbiano un reddito non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 4.000 €,</li> <li>◆ ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni</li> </ul> <p>Devono però essere rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ essere <b>cittadino italiano</b> o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca,</li> </ul>

<sup>8</sup> in base all'articolo 12, comma 2, del Tuir

	<p>di durata almeno annuale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ essere soggetto al pagamento dell'<b>imposta sul reddito in Italia</b>;</li> <li>◆ essere <b>residente e domiciliato</b>, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;</li> <li>◆ essere stato o essere residente in Italia per <b>almeno due anni</b>, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale</li> </ul> <p>L'assegno è riconosciuto con <b>cadenza mensile</b> per ciascun figlio minorenni a carico, nonché per ogni nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza.</p>								
<b>AMMONTARE</b>	<p>L'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (<b>ISEE</b>) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.</p> <table border="1" data-bbox="430 929 1412 1780"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><b>ALTRE PRESTAZIONI CONCESSE</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Prestazioni sociali</b></td> <td>Ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno in esame, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Prestazioni nei confronti dei soggetti disabili</b></td> <td>In ogni caso, l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali (previsti da altre norme) in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo dello stesso (lettera e) citata). In base ad un altro principio di delega, l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Compatibilità con sussidi comunali e regionali</b></td> <td>L'assegno è, inoltre, pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali.</td> </tr> </tbody> </table>	<b>ALTRE PRESTAZIONI CONCESSE</b>		<b>Prestazioni sociali</b>	Ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno in esame, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento.	<b>Prestazioni nei confronti dei soggetti disabili</b>	In ogni caso, l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali (previsti da altre norme) in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo dello stesso (lettera e) citata). In base ad un altro principio di delega, l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro.	<b>Compatibilità con sussidi comunali e regionali</b>	L'assegno è, inoltre, pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali.
<b>ALTRE PRESTAZIONI CONCESSE</b>									
<b>Prestazioni sociali</b>	Ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno in esame, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento.								
<b>Prestazioni nei confronti dei soggetti disabili</b>	In ogni caso, l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali (previsti da altre norme) in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo dello stesso (lettera e) citata). In base ad un altro principio di delega, l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro.								
<b>Compatibilità con sussidi comunali e regionali</b>	L'assegno è, inoltre, pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali.								

	<p><b>Compatibilità con reddito di cittadinanza</b></p> <p>L'assegno è pienamente compatibile con l'istituto del Reddito di cittadinanza (e della Pensione di cittadinanza); tuttavia, la medesima norma di delega prevede che, nella determinazione dell'ammontare complessivo dell'assegno e del beneficio economico del Reddito di cittadinanza, si tenga eventualmente conto della quota di quest'ultimo relativa ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.</p> <p>L'assegno è riconosciuto, per un importo inferiore rispetto a quello spettante per i minorenni, <b>per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età</b>, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia.</p> <p>L'assegno per i suddetti <b>maggioenni</b> (avente anch'esso cadenza mensile) è subordinato al possesso, da parte del figlio maggiorenne medesimo, di almeno uno tra i seguenti <b>requisiti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea;</li> <li>◆ svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;</li> <li>◆ registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolgimento del servizio civile universale.</li> </ul> <p>Viene riconosciuto un importo maggiorato rispetto alla misura ordinaria in favore delle madri di età inferiore a ventuno anni.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>MAGGIORAZIONE PER FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP</b></p> </div> <p>È riconosciuta una maggiorazione dell'assegno rispetto alle misure ordinarie secondo un'aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenni o maggiorenne e di età inferiore a ventuno anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.</p>
<p><b>MODALITÀ DI EROGAZIONE</b></p>	<p>L'assegno è concesso nella forma di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>credito</b> d'imposta</li> <li>◆ ovvero di <b>erogazione mensile</b> di una somma in <b>denaro</b>.</li> </ul> <p>Tuttavia, per il caso suddetto in cui il nucleo familiare sia titolare di Reddito di cittadinanza, o di Pensione di cittadinanza, si prevede che l'assegno sia corrisposto congiuntamente ad esso, con le modalità di erogazione del</p>

beneficio economico relativo al medesimo Reddito o Pensione.



L'assegno è riconosciuto con cadenza mensile per ciascun figlio minore a carico, nonché per ogni nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Si prevede inoltre che per i figli successivi al secondo l'importo dell'assegno sia maggiorato.

Si ricorda che il beneficio economico relativo al Reddito (o Pensione) di cittadinanza è erogato tramite la carta elettronica Rdc; la disciplina prevede altresì che la Pensione di cittadinanza possa essere erogata mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni, demandando le modalità di attuazione di tale possibilità ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (tali modalità non sono state ancora definite).

#### RIPARTIZIONE TRA I GENITORI

L'assegno è ripartito **in pari misura tra i genitori** ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

È prevista l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno in esame.

Dall'istituzione e dal funzionamento di tale organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati

Sono confermati i benefici e le prestazioni vigenti relativi al **coniuge** a carico e agli **altri familiari** a carico, diversi dai figli (Assegni familiari per coniuge, o anche altri familiari quali nipoti, fratelli, sorelle).

L'istituto comporta il graduale **superamento** o la **soppressione** delle seguenti misure.

#### AGEVOLAZIONI ABROGATE

##### Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

Nel 2020 la misura massima di tale assegno è stata pari a 145,14 € mensili (per tredici mensilità). Il beneficio è riconosciuto nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare, in cui siano presenti, come detto, almeno tre figli minori, non sia superiore ad una determinata soglia (quest'ultima, per i nuclei con cinque componenti, è pari a 8.788,99 € nel

		2020)
	<b>Assegno di natalità (c.d. bonus bebè)</b>	<p>Tale beneficio (cosiddetto bonus bebè), nella normativa vigente, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato entro il 31 dicembre 2020. In particolare, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020, l'assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e l'importo varia a seconda del valore dell'ISEE del nucleo e del numero di figli. Più in dettaglio, sempre con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020, l'importo complessivo dell'assegno in esame (importo che viene poi suddiviso in quote mensili costanti) è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1.920 € qualora il valore dell'ISEE non superi i 7.000 euro annui;</li> <li>b) 1.440 € qualora il valore dell'ISEE sia superiore alla suddetta soglia e non superiore a 40.000 euro;</li> <li>c) 960 € qualora il valore dell'ISEE sia superiore a 40.000 euro;</li> <li>d) in caso di figlio successivo al primo, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.</li> </ul>
	<b>Premio alla nascita (Bonus mamma domani)</b>	Il beneficio consiste in un assegno in unica soluzione, pari a 800 € spettante al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.
	<b>Fondo di sostegno alla natalità</b>	Fondo rotativo inteso a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari
	<b>Detrazioni IRPEF per i figli a carico</b>	Il diritto e la misura delle detrazioni dall'IRPEF per i figli a carico dipendono dal reddito dei genitori, dal numero dei figli, dall'età e dalle eventuali condizioni di handicap di questi ultimi.
	<b>Assegni per il nucleo familiare</b>	Tali assegni sono riconosciuti, in presenza di determinate condizioni relative al reddito, alla composizione del nucleo familiare o a condizioni di inabilità e con importi variabili, in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS, dei titolari di trattamenti pensionistici o di altre prestazioni economiche previdenziali derivanti dalle suddette attività lavorative.

## AGGIORNAMENTO

## LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

**OGGETTO: LE SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE**

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile **portare in detrazione** le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un importo massimo **di 2.100 euro** e **dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi** (fino all'importo massimo di **1.549,37 euro**) versati agli stessi soggetti. La detrazione delle spese sostenute per l'assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire della deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati; è possibile quindi che le due agevolazioni si sommino.

Con la presente scheda forniamo un riepilogo della disciplina e dei "recuperi" fiscali ad essa collegati.

<b>LE SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE</b>	
<b>IL CONCETTO DI NON AUTOSUFFICIENZA</b>	<p>Il legislatore prevede la possibilità di detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, le <b>spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza.</b></p> <p>Per "non autosufficienza" si intende l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana. Con la circolare n. 2/2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che <b>sono considerati non autosufficienti</b>, ad esempio, le <b>persone che non sono in grado di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ assumere alimenti;</li> <li>◆ espletare funzioni fisiologiche e l'igiene personale;</li> <li>◆ deambulare;</li> <li>◆ indossare gli indumenti.</li> </ul> <p>Si considerano non autosufficienti, inoltre, le <b>persone che necessitano di sorveglianza continuativa.</b></p> <p>Perché si abbia non autosufficienza basta anche solo una delle sopra elencate condizioni.</p> <p>Ai fini dell'agevolazione è necessario che lo stato di non autosufficienza risulti da <b>certificazione medica</b>. Pertanto, non sono detraibili, per esempio, le spese di assistenza sostenute a beneficio di bambini, per i quali la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.</p>
	La detrazione spetta su un limite massimo di spesa di <b>2.100 euro, pertanto,</b>

<b>LIMITE MASSIMO DI SPESA PER LA DETRAZIONE</b>	l'agevolazione massima è di 399 euro (19%). Il limite si riferisce al <b>singolo contribuente</b> , indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti per lo stesso familiare, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
<b>LIMITE DI REDDITO</b>	Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti che hanno un reddito complessivo <b>non superiore a 40mila euro</b> . Il calcolo del reddito tiene conto anche del reddito derivante dalla locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca e all'agevolazione ACE.
<b>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</b>	Per poter usufruire della detrazione è necessario possedere idonea documentazione, che consiste in una <b>ricevuta</b> rilasciata e firmata dal soggetto che presta l'assistenza, e che deve contenere gli estremi anagrafici e del codice fiscale del: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>soggetto che presta l'assistenza;</b></li> <li>◆ <b>contribuente che ha sostenuto la spesa;</b></li> <li>◆ <b>familiare, se la spesa è sostenuta a favore di un familiare.</b></li> </ul>
<b>RICOVERO IN UN ISTITUTO</b>	La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto non autosufficiente sia ricoverato in un istituto, purché i corrispettivi per l'assistenza siano certificati distintamente rispetto a quelli riferiti ad altre prestazioni erogate dall'istituto (Circolare 10/E/2005 punto 10.8).
<b>INQUADRAMENTO CONTRATTUALE</b>	La detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale.
<b>DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI</b>	Come già annunciato l'altra possibilità offerta dal legislatore è quella di dedurre dal reddito complessivo <b>i contributi previdenziali ed assistenziali</b> versati a coloro i quali si occupano dell'assistenza personale <sup>9</sup> per la <b>parte rimasta a carico del datore di lavoro</b> . Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri. Si ricorda a tal proposito che i contributi in esame si versano trimestralmente con le seguenti scadenze:

<sup>9</sup> Tale possibilità è offerta anche nei confronti degli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ma anche di colf, baby-sitter, ecc.

	Trimestre	Scadenza versamento
	1°	10 aprile
	2°	10 luglio
	3°	10 ottobre
	4°	10 gennaio

In base a quanto detto, nel rispetto del principio di cassa ed in base ai versamenti eseguiti entro le scadenze, nella dichiarazione relativa all'anno 2020 potranno essere dedotti i contributi versati per il quarto trimestre 2019 e per i primi tre trimestri del 2020.

Rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche i **contributi previdenziali** sostenuti per una **badante assunta tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia** medesima se quest'ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

**LIBRETTO DI FAMIGLIA**

Il libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora. All'interno di ogni titolo di pagamento:

- ◆ 8 euro costituiscono il compenso del prestatore,
- ◆ 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata,
- ◆ 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL, e
- ◆ 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS mediante il "Libretto Famiglia", possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico dell'utilizzatore (datore di lavoro).

**TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA**

Non è deducibile l'intero importo ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.

Non sono deducibili:

- ◆ i versamenti alla CAS.SA.COLF;
- ◆ i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori

	dipendenti stranieri (art. 5 del DLGS n.109 del 2012).
<b>LIMITI DI DEDUCIBILITÀ</b>	I contributi sono deducibili, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un <b>importo massimo di euro 1.549,37</b> .
<b>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</b>	<p>Al fini della deducibilità dei contributi è importante conservare le ricevute di pagamento intestate all'INPS complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuato dal contribuente tramite c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).</p> <p>Qualora ci fosse la presenza delle <b>agenzie interinali</b>, la <b>fattura</b> deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento,</li> <li>◆ i dati identificativi dell'agenzia,</li> <li>◆ la specificazione della natura del servizio reso e l'indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.</li> </ul> <p>Nel caso in cui invece, il pagamento del servizio sia avvenuto attraverso il <b>Libretto famiglia</b>, è necessario conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Copia del Libretto famiglia;</li> <li>◆ Ricevute dei titoli di pagamento mediante il F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il "Portale dei pagamenti" dell'INPS;</li> <li>◆ Documentazione attestante la comunicazione all'Inps dell'avvenuto utilizzo dei buoni lavoro;</li> <li>◆ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che le prestazioni di lavoro sono rese dagli addetti ai servizi domestici e/o all'assistenza personale o familiare.</li> </ul>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

# ON - NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO DAL 19 MAGGIO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

## INTRODUZIONE

A partire dal 19 maggio 2021 sarà possibile **presentare la domanda** per la richiesta dell'agevolazione prevista per i **giovani** e le **donne** che **vogliono diventare imprenditori**, ovvero a sostegno delle micro e piccole imprese, in tutto il territorio nazionale, **composte in prevalenza o totalmente:**

- ◆ da **giovani tra i 18 e i 35 anni**
- ◆ oppure da **donne di tutte le età**.

con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a **tasso zero** e contributo a **fondo perduto** per progetti d'impresa con spese **fino a 3 milioni** di euro, che può coprire **fino al 90%** delle spese totali ammissibili. Con la [Circolare del Mise n. 117378 del 08.04.2021](#) sono stati definiti **modalità, forme e termini di presentazione delle domande di agevolazione**, nonché **criteri valutativi** e l'iter **di istruttoria** delle domande, fissando **la data di apertura dello sportello gestito da Invitalia**. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire della suddetta agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è** l'incentivo "On - Nuove Imprese a tasso zero"?
2. **Quali** sono le **imprese** ammesse all'agevolazione?
3. **Quali** sono le **iniziative e le spese ammissibili** all'agevolazione?
4. In che cosa consiste **l'agevolazione**?
5. **Quali** sono i **termini e le modalità** di presentazione delle **domande**?
6. **Quali** sono i **criteri di valutazione** delle domande?
7. **Come** vengono **erogati i finanziamenti** agevolati?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHE COSA È L'INCENTIVO "ON- NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO"?

**R.1. Nuove imprese a tasso zero<sup>10</sup>** è la versione "rinnovata" della misura Autoimprenditorialità (decreto legislativo 185/2000, Titolo I).

Gli incentivi sono rivolti alle **imprese** composte in prevalenza da **giovani tra i 18 e i 35 anni** o **da donne** che vogliono avviare una micro o piccola impresa.

La nuova disciplina attuativa è stata definita dal [Decreto interministeriale 4 dicembre 2020](#) e i termini e le modalità di presentazione delle **domande** per l'agevolazione sono poi stati definiti con la [Circolare n. 117378 dell'8 aprile 2021](#) e [modifica della stessa limitatamente all'Allegato 1](#).

### D.2. QUALI SONO LE IMPRESE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE?

**R.2.** Gli incentivi sono rivolti agli **under 36**, in particolare:

- ◆ alle **micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi** (5 anni) alla data di presentazione della domanda di agevolazione
- ◆ e in cui la compagine societaria sia composta, **per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione**, da:
  - ✓ **soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni**
  - ✓ ovvero **da donne di tutte le età**.

La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute.

Ad esempio, una società composta solo da un uomo over 35 e una donna/uomo under 35 non saranno ammessi al finanziamento, è richiesta una terza persona che abbia i requisiti.



Possono accedere anche **le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa con l'impegno di costituire la società** dopo l'eventuale ammissione alle agevolazioni.<sup>11</sup>

### D.3. QUALI SONO LE INIZIATIVE E LE SPESE AMMISSIBILI ALL'AGEVOLAZIONE?

<sup>10</sup> La nuova disciplina attuativa in un'ottica di maggiore efficacia dell'intervento è stata definita dal decreto 4 dicembre 2020.

<sup>11</sup> Purché esse facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovarne l'avvenuta costituzione entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

**R.3.** È possibile finanziare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare le attività esistenti.

Le **iniziative ammissibili**, realizzabili su tutto il territorio nazionale, sono quelle promosse **nei seguenti settori**:

- ◆ produzione di beni nei settori **industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli**;
- ◆ fornitura di **servizi alle imprese e alle persone** ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- ◆ **commercio di beni e servizi**;
- ◆ **turismo** ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché' le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

#### **Imprese costituite da meno di 36 mesi**

I programmi di investimento, volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti, proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere **spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000 al netto di Iva**; nell'ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento.

#### **Imprese costituite da più di 36 mesi e meno di 60 mesi**

Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l'importo delle **spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000 al netto di Iva**.



I **programmi** dovranno essere **realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento**<sup>12</sup>.

### **SPESE AMMISSIBILI**

#### **PER LE IMPRESE COSTITUITE DA MENO DI 36 MESI**

Relativamente ai programmi di investimento di imprese **costituite da non più di 36** (trentasei) mesi, **sono ammissibili**, per un importo **non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA**, le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del programma, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.

Dette **spese** riguardano:

- a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva

<sup>12</sup> La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto.

oggetto di intervento. Sono ammissibili nel limite del 30% dell'investimento ammissibile. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite all'acquisto di immobili;

- b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente. Rientrano anche, indipendentemente dalle autorizzazioni e permessi necessari, gli investimenti in strutture mobili, prefabbricati ed impianti a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato
- c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. Rientrano nei servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) a titoli di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di gestione di data-base, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività proposta.
- d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso. Tali spese sono agevolabili a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'avvio delle attività. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie a definire la congruità del prezzo.
- e) consulenze specialistiche. Sono agevolabili nel limite del 5 (cinque) per cento dell'investimento complessivo agevolabile e a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'avvio delle attività.
- f) oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento e, limitatamente alle imprese che si devono ancora costituire, oneri connessi alla costituzione della società.

**Nei limiti del 20% delle spese di investimento di cui sopra** ritenute agevolabili è altresì **ammissibile a contribuzione un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante connesso alle seguenti tipologie di spesa**, sostenute dall'impresa a partire dalla data di presentazione della domanda, per le società già costituite a tale data, o dalla data di costituzione nel caso di società da costituire, e fino alla data di ultimazione del programma di investimento:

- ◆ materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
- ◆ servizi, diversi da quelli già compresi nelle spese di cui sopra, necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa, ivi compresi quelli di hosting e di housing;
- ◆ godimento di beni di terzi, comprendenti le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene

realizzato il piano d'impresa, limitatamente al periodo di realizzazione del piano d'impresa medesimo, e i canoni di leasing e i costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa.

## SPESE AMMISSIBILI

### PER LE IMPRESE COSTITUITE DA PIU' DI 36 MESI E MENO DI 60

In riferimento ai programmi di investimento di imprese **costituite da più di 36** mesi e meno di 60, **sono ammissibili**, per un importo **non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA**, le **spese relative all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali**, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessari alle finalità del programma, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Dette spese riguardano:

- a) l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, agevolabile limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo e nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, ammissibili nel limite del 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
- c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
- d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ammissibili a condizione che:
  - ✓ siano ammortizzabili;
  - ✓ siano utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato;
  - ✓ figurino nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 (tre) anni.

Le spese devono, inoltre, essere riferite a beni o servizi:

- ◆ utilizzati esclusivamente dall'impresa proponente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove nell'ambito del territorio nazionale, purché utilizzati a beneficio esclusivo dell'impresa proponente e/o ubicati in spazi resi disponibili dall'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati ovvero destinati ad attività di sharing economy;
- ◆ acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono,

inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. Infine, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.



**Non sono ammissibili** alle agevolazioni le spese riferite a commesse interne, investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse.

#### D.4. IN CHE COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE?

**R.4.** Sono previste **due linee di finanziamento** con programmi di spesa e regime di aiuti diversi, a seconda che le imprese siano costituite da non più di 3 anni oppure da almeno 3 e non più di 5 anni:

- ◆ **un finanziamento agevolato, a tasso zero**, della durata massima di **10 anni**<sup>13</sup>,
- ◆ **un contributo a fondo perduto**, per un importo complessivamente **non superiore al 90% della spesa ammissibile**.

##### **Imprese costituite da meno di 36 mesi**

Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il **contributo a fondo perduto** è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in **misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d'uso**.

##### **Imprese costituite da più di 36 mesi e meno di 60 mesi**

<sup>13</sup> I finanziamenti agevolati sono rimborsati, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 6 mesi a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella dall'erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso dell'agevolazione e comunque secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento o dall'atto di proroga eventualmente concessa, ovvero dalla data di conclusione dell'iter di verifica nel caso in cui a seguito delle predette verifiche non siano dovuti ulteriori accrediti di agevolazione. Nel caso di ritardi nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.

Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, il **contributo a fondo perduto** è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, **in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.**

In caso di esaurimento delle risorse finanziarie destinate al contributo a fondo perduto, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.



È sempre richiesta l'**ipoteca** per i progetti di investimento che prevedono l'**acquisto di un immobile.**

Al fine di fornire un ulteriore sostegno alle imprese di più recente costituzione la misura prevede inoltre l'offerta di **servizi di tutoraggio.**

Tali servizi sono erogati a tutte le imprese beneficiarie dal Soggetto gestore (invitalia), anche mediante modalità telematiche e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, al marketing, all'organizzazione e risorse umane.

Il valore dei servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, a:

- ◆ euro 5.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 250.000,00;
- ◆ euro 10.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 250.000,00.

Per determinare il corretto valore delle agevolazioni che possono essere richieste, e per valutare il valore del contributo e la sua composizione, sono disponibili dei **fogli di calcolo:**

- ◆ [per le imprese 0-3 anni](#)
- ◆ [per le imprese 3-5 anni](#)

Gli importi ottenuti dovranno essere riportati nell'apposita sezione della domanda e una copia del file in Pdf dovrà essere sottoscritta e caricata tra gli allegati della domanda.

#### **D.5. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?**

**R.5. A partire dal 19 maggio 2021 dalle ore 12:00** sarà possibile presentare domanda di agevolazione con i nuovi criteri introdotti dalla **Circolare n. 117378 dell'8 aprile 2021**<sup>14</sup> (successivamente modificata nella parte relativa all'allegato A 1 - della Direzione generale per gli incentivi alle imprese – Ministero dello sviluppo economico).

Le domande potranno essere **compilate** esclusivamente **per via elettronica** e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante (o dalla persona fisica in caso di società costituenda

<sup>14</sup> La Circolare ha previsto la chiusura del vecchio sportello il 9 aprile 2021 e quindi le domande ancora in compilazione non potranno essere più inviate, ma dovranno essere ripresentate sul nuovo sportello.

nelle medesime modalità), utilizzando la **procedura informatica** messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, [Invitalia](#) (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.).

È possibile consultare la [Guida alla compilazione della domanda](#) e il **facsimile di domanda**:

- ◆ per le [persone fisiche](#)
- ◆ per le [società costituite](#)

**Le domande di agevolazione** devono essere corredate dal:

- ◆ piano di impresa,
- ◆ atto costitutivo,
- ◆ statuto della società,
- ◆ nonché dell'attestazione, resa mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, relativa al possesso dei requisiti e, qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a 150.000 euro, ai dati necessari ai fini delle verifiche previste dalla vigente normativa in materia di documentazione antimafia.

## PIANO DI IMPRESA

Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:

- ◆ dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;
- ◆ descrizione dell'attività proposta e gli elementi utili a determinare il costo del programma, la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l'idoneità della sede individuata;
- ◆ descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante, come definito al punto 6.3 della Circolare, per le sole iniziative delle imprese costituite da non più di 36 mesi;
- ◆ analisi del mercato e relative strategie;
- ◆ aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
- ◆ aspetti economico-finanziari

**DALLE 12:00 DEL 19.05.2021  
PRESENTAZIONE DOMANDA**



Compilazione della domanda online tramite il sito di [Invitalia](#)

Facsimile di domanda:

- ◆ [per le persone fisiche](#)
- ◆ [per le società costituite](#)

ALLEGATI:

- ◆ [Allegato 1 – Società costituite - Dichiarazione riepilogativa società costituita italiana](#)
  - ◆ [Allegato 1a – Società costituite - Dichiarazione riepilogativa società costituita estera](#)
  - ◆ [Allegato 2 – Società costituite - Assenza di precedenti](#)
  - ◆ [Allegato 3 – Società costituite - Antimafia società](#)
  - ◆ [Allegato 3a – Società costituite - Antimafia cooperative](#)
  - ◆ [Allegato 4 – Società costituite - Familiari conviventi](#)
  - ◆ [Allegato 5 – Società costituite - Antiriciclaggio](#)
  - ◆ [Allegato 6 – Società costituite - Curriculum team imprenditoriale](#)
- Per le Società non costituite
- ◆ [Allegato 1 – Società NON costituite - Curriculum team imprenditoriale](#)

Come abbiamo detto, la domanda si **presenta esclusivamente online**, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.

Per richiedere le agevolazioni **è necessario**:

1. [registrarsi](#) ai servizi online di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario
2. una volta registrati [accedere al sito riservato](#) per **compilare direttamente online la domanda**, caricare il **business plan** e la **documentazione** da allegare;
3. assicurarsi di disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica **certificata** (PEC) del legale rappresentante delle società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda.

Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

Dopo l'invio telematico della domanda e degli allegati, viene assegnato un **protocollo elettronico**.



**Non ci sono graduatorie**, le domande vengono esaminate **in base all'ordine di presentazione**.

#### D.6. QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE?

**R.6.** Le domande di agevolazione sono valutate dal Soggetto gestore secondo **l'ordine cronologico di presentazione**.

L'iter di valutazione prevede **due colloqui** con **Invitalia** per verificare le competenze tecniche, organizzative e gestionali del team e la coerenza del progetto da finanziare al suo interno e in riferimento alle potenzialità del mercato.

Per ulteriori richieste di informazioni utilizza la [scheda contatto](#)

Per compilare la scheda contatto devi essere iscritto all'[Area Riservata](#).

In sostanza, **l'iter di valutazione** comprende:

- ◆ la **verifica della sussistenza dei requisiti** per l'accesso alle agevolazioni
- ◆ e **l'esame di merito**, comprendente **un colloquio** con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa, è **basato sui seguenti criteri di valutazione**:
  - ✓ adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attività imprenditoriale;
  - ✓ coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi funzionali alla realizzazione dall'attività imprenditoriale;
  - ✓ coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento.

In [Allegato 1](#), è riportata l'articolazione dei suddetti **criteri di valutazione** in parametri con indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d'impresa, nonché delle soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra si concludano con esito positivo, **il Soggetto gestore invia tramite PEC**, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione in cui provvede a richiedere al soggetto proponente la documentazione necessaria<sup>15</sup> a **svolgere l'ulteriore colloquio di approfondimento di cui al punto 9.9** della Circolare, sulla base dei criteri indicati in [Allegato 1](#), a:

<sup>15</sup> Il soggetto proponente deve trasmettere, pena la decadenza della domanda e senza possibilità di proroga, la predetta documentazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

- ◆ verificare la sostenibilità dell'iniziativa proposta e gli aspetti economici e finanziari connessi all'iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del progetto alla luce della natura e dell'importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili;
- ◆ determinare, sulla base degli elementi forniti nell'ambito del modulo di domanda e della eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Soggetto gestore, il costo del programma ammissibile, la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l'idoneità della sede individuata. La valutazione della congruità delle spese è condotta, attraverso l'analisi della documentazione di spesa, nell'ambito delle attività di cui al punto 12.1;
- ◆ valutare, limitatamente ai programmi di investimento di cui al punto 5.2, la compatibilità con il programma di investimento proposto e con l'attività d'impresa delle esigenze di liquidità connesse ai costi iniziali di gestione eventualmente richiesti alle agevolazioni. Il Soggetto gestore provvede, laddove necessario, a rideterminare l'ammontare delle spese ammissibili e a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile;
- ◆ espletare le necessarie verifiche tecniche per i programmi che prevedono la realizzazione di opere murarie e assimilate di importo superiore a euro 150.000,00, nonché per i programmi di investimento di cui al punto 5.3 che prevedono l'acquisto della sede operativa. Il Soggetto gestore può comunque attivare verifiche tecniche anche su altre specifiche voci del programma di investimento.

#### **D.7. COME VENGONO EROGATI I FINANZIAMENTI AGEVOLATI?**

**R.7.** Le agevolazioni sono erogate per stati avanzamento lavori (SAL) in non più di 5 quote, comprensive dell'ultima a saldo. Al fine di favorire maggiormente la sostenibilità finanziaria dei programmi di investimento, l'erogazione delle singole quote può avvenire a fronte della presentazione di titoli di spesa anche non quietanzati, purché nei limiti del 20% per cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del 30% per cento per i SAL successivi al primo. Resta fermo che per ogni quota diversa dalla prima l'impresa è tenuta alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente.

In alternativa alle modalità di erogazione sopra indicate, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate purché vincolate ad un contratto di conto corrente di cui alla convenzione già stipulata tra il Ministero, il Soggetto gestore e l'Associazione Bancaria Italiana, in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri.

È, inoltre, prevista la possibilità per l'impresa di richiedere, previa presentazione di fideiussione bancaria, l'erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.

## DOCUMENTAZIONE

### DOCUMENTI PER LE IMPRESE AMMESSE

Gli allegati necessari per la stipula del contratto di finanziamento.

#### Società costituite

- ◆ [Elenco documenti](#)
- ◆ [1 Dichiarazione riepilogativa società di capitali](#)
- ◆ [1 Dichiarazione riepilogativa società di persone](#)
- ◆ [2 Verbale apporto contributo finanziario](#)
- ◆ [3 Relazione notarile ventennale](#)
- ◆ [4 DSAN terzo datore ipoteca](#)
- ◆ [5 Dichiarazione dimensione aziendale](#)
- ◆ [6 Assenza precedenti](#)
- ◆ [7a Dichiarazione antimafia società](#)
- ◆ [7a1 Dichiarazione antimafia cooperative](#)
- ◆ [7b Dichiarazione antimafia familiari conviventi](#)

#### Società non costituite

- ◆ [Elenco documenti](#)
- ◆ [1 Dichiarazione riepilogativa società di capitali](#)
- ◆ [1 Dichiarazione riepilogativa società di persone](#)
- ◆ [2 Verbale apporto contributo finanziario](#)
- ◆ [3 Relazione notarile ventennale](#)
- ◆ [4 DSAN terzo datore ipoteca](#)
- ◆ [5 Dichiarazione dimensione aziendale](#)
- ◆ [6 Assenza precedenti](#)
- ◆ [7a Dichiarazione antimafia società](#)
- ◆ [7a1 Dichiarazione antimafia cooperative](#)
- ◆ [7b Dichiarazione antimafia familiari conviventi](#)
- ◆ [8 Dichiarazione per antiriciclaggio](#)

#### Documenti per la verifica tecnica

- ◆ [Elenco documenti](#)
- ◆ [Tabella investimenti](#)

- ◆ [Format perizia nuova costruzione](#)
- ◆ [Format perizia ristrutturazione](#)
- ◆ [Format perizia in caso di assenza ristrutturazione](#)

#### **Facsimile del contratto per la concessione delle agevolazioni**

- ◆ [Ipotesi opere murarie garantite da ipoteca su immobile di proprietà della beneficiaria](#)
- ◆ [Ipotesi opere murarie garantite da ipoteca su immobile non ancora di proprietà della beneficiaria](#)
- ◆ [Ipotesi opere murarie garantite da ipoteca su immobile di proprietà di terzi](#)
- ◆ [Ipotesi opere murarie garantite da fidejussione bancaria/polizza fidejussoria](#)
- ◆ [Ipotesi assenza opere murarie](#)

### **DOCUMENTI PER LE IMPRESE CHE HANNO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

Di seguito i documenti necessari per presentare le richieste di erogazione.

MODULI NITO V 01 (moduli per la presentazione delle richieste di erogazione)

[Scarica il Word](#)

[Scarica il Pdf](#)

MODULI NITO V 02 (moduli per la presentazione delle richieste di erogazione – rif.

Circolare n. 90954 del 25/07/2017)

[Scarica il Word](#)

[Scarica il Pdf](#)

MODULI NITO ABI V 01 (moduli per le richieste di erogazione con fatture non quietanzate)

[Scarica il Word](#)

[Scarica il Pdf](#)

MODULI NITO ABI V 02 (moduli per le richieste di erogazione con fatture non quietanzate – rif. Circolare n. 90954 del 25/07/2017)

[Scarica il Word](#)

[Scarica il Pdf](#)

FDJ ANTICIPO NITO V 01 (standard di polizza/fideiussione da presentare in caso di richiesta di anticipazione)

[Scarica il Word](#)

[Scarica il Pdf](#)

FDJ ANTICIPO NITO V 02 (standard di polizza/fideiussione da presentare in caso di

richiesta di anticipazione – rif. Circolare n. 90954 del 25/07/2017)

[Scarica il Word](#)

[Scarica il Pdf](#)

FDJ FINANZIAMENTO NITO V 01 (standard di polizza/fideiussione da presentare per le opere murarie in assenza di ipoteca)

[Scarica il Word](#)

[Scarica il Pdf](#)

FDJ FINANZIAMENTO NITO V 02 (standard di polizza/fideiussione da presentare per le opere murarie in assenza di privilegio/ipoteca su immobile - rif. Circolare n. 90954 del 25/07/2017)

[Scarica il Word](#)

[Scarica il Pdf](#)

CONDIZIONI ASSICURAZIONE NITO V 01

[Scarica il Word](#)

[Scarica il Pdf](#)

DICHIARAZIONE PERMANENZA BENI

[Scarica il Word](#)

[Scarica il Pdf](#)

## PRASSI DELLA SETTIMANA

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Risoluzione 29/E del 30 aprile 2021</a>	Istituiti i <b>codici tributo</b> per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la <b>rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione</b> , ai sensi dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Risposta interpello 306 del 30 aprile 2021</a>	Imputazione dei <b>redditi prodotti in forma associata</b> in caso di <b>mutamento della compagine sociale</b> .
<a href="#">Risposta interpello 307 del 30 aprile 2021</a>	Agevolazioni per la <b>piccola proprietà contadina</b> .
<a href="#">Risposta interpello 308 del 30 aprile 2021</a>	<b>Note di variazione</b> in ipotesi di <b>operazioni con l'estero</b> .
<a href="#">Risposta interpello 309 del 30 aprile 2021</a>	<b>Valutazione antiabuso</b> di un'operazione di <b>conferimento e scissione</b> di società semplici agricole - Articoli 5, 9, comma 5, e 173 del TUIR - agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge n. 194 del 2009
<a href="#">Risposta interpello 310 del 30 aprile 2021</a>	<b>Tassazione</b> ai fini dell'imposta di registro del <b>verbale</b> attestante il <b>deposito presso il notaio italiano dell'Atto Estero di trasferimento di sede di società</b> .
<a href="#">Risposta interpello 311 del 30 aprile 2021</a>	<b>Welfare aziendale</b> - Esclusione dal reddito di lavoro dipendente Articolo 51, comma 2, del Tuir.
<a href="#">Risposta interpello 312 del 30 aprile 2021</a>	<b>Lavoro autonomo</b> - ritenuta d'acconto. Articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.
<a href="#">Risposta interpello 313 del 30 aprile 2021</a>	<b>Gratuito patrocinio</b> e limite reddituale. DPR 30

maggio 2002, n. 115.

---

[Risposta interpello 314 del 30 aprile 2021](#)

**Reddito di lavoro dipendente e rimborso spese dipendenti in smart working.** Articolo 51, comma 1 del tur.

---

[Risposta interpello 315 del 30 aprile 2021](#)

Aliquota **IVA** ridotta - **Mangimi per api.**

---

## Il Giudice ha sentenziato



Riporto delle perdite opzione facoltativa per il contribuente	CORTE DI CASSAZIONE N. 8500/2021	La Cassazione ha affermato che il riporto a nuovo delle perdite è “una opzione di tipo volontaristico e negoziale del contribuente”. In base a questa affermazione, se nel 2020 l’impresa ha subito 1.000 di perdite fiscali e nel 2021 realizza un imponibile di 100, potrebbe scegliere di versare le imposte su 100 e conservare 1.000 di perdite per il futuro.
Cessione d’azienda e scomputo di passività	C.T.P. DI MILANO N. 1076/2021	La Commissione Tributaria ha affermato che in tema di imposta di registro, la base imponibile applicabile all’atto di cessione d’azienda si riduce per effetto delle passività finanziarie accollate al cessionario.
Responsabilità per soci e liquidatori società estinte	CORTE DI CASSAZIONE N. 28401/2020	La Cassazione ha affermato che la responsabilità dei liquidatori, dei soci ed ex-amministratori di una società cancellata deve essere verificata con un atto separato rispetto a quello della società.
Perfezionamento della notifica	CORTE DI CASSAZIONE N. 10012/2021	La Cassazione ha sancito che per ritenere perfezionata una notifica di atto, in caso di rifiuto o d’inidoneità delle persone a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario, la prova dell’avvenuta notifica può essere fornita solamente tramite la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata, dove si segnala il deposito dell’atto presso l’ufficio postale.
Fallimento in Italia per società cancellata e trasferita all’estero	CORTE DI CASSAZIONE N. 10356/2021	La Cassazione ha esaminato la fattispecie dell’insolvenza transfrontaliera che si verifica nel momento in cui una società nazionale si trasferisce all’estero a ridosso dell’apertura della procedura

fallimentare.

Presunzione residenza in Italia	CORTE DI CASSAZIONE N. 15314/2021	La Cassazione ha confermato che, in base ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 Tuir e dell'art. 43 C.C., si considera soggetto passivo d'imposta il cittadino italiano che, nonostante risieda all'estero e risulti iscritto all'anagrafe dei residenti all'estero (Aire), stabilisce in Italia e per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio.
Evasione fiscale e autoriciclaggio	CORTE DI CASSAZIONE N. 11986/2021	La Cassazione, ha chiarito che nel caso in cui non si superi la soglia di punibilità per il reato di evasione fiscale, non si può configurare il reato di autoriciclaggio, in quanto tale soglia rientra tra gli elementi costitutivi.
Irap professionisti	CORTE DI CASSAZIONE N. 11086/2021	La Cassazione, ha sancito che se il canone di locazione dello studio è troppo alto, risulta indeducibile dal reddito in quanto antieconomico. Inoltre, il professionista che si appoggia a due studi, anche senza personale, è soggetto a Irap.
Reato di accesso al cassetto fiscale altrui	CORTE DI CASSAZIONE N. 15899/2021	La Cassazione, ha stabilito che si verifica il reato previsto dall'art. 615-ter c. p. nel caso in cui ci si introduca nel cassetto fiscale altrui, contenuto nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, modificando password contro la volontà del titolare.
WhatsApp senza valenza nel processo tributario	C.T.P. REGGIO EMILIA N. 105/01/2021	La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha affermato che la messaggistica scambiata su applicazioni come WhatsApp, non assume valenza probatoria spendibile in sede processuale. Questo discorso tuttavia non vale per i comuni sms i

---

		quali sono memorizzati dalle compagnie telefoniche.
Operazioni di lease back ai fini Iva	CORTE DI CASSAZIONE N. 11023/2021	La Cassazione ha chiarito che in tema di lease back la normativa nazionale deve adeguarsi alle direttive interpretate dalla Corte di Giustizia Europea.
Tari puntuale non ha natura tributaria	CORTE DI CASSAZIONE N. 11290/2021	La Cassazione a Sezioni Unite, ha stabilito che la Tari puntuale (Tarip) è una entrata di natura privata.
Accertamento sintetico	CORTE DI CASSAZIONE N. 11126/21	La Cassazione ha stabilito che non sono sufficienti i prelievi in contanti dai conti svizzeri per il contribuente che intende giustificare il proprio tenore di vita nei confronti del Fisco per poter quindi bloccare l'accertamento Irpef adottato col metodo sintetico, nonostante le somme depositate non erano state precedentemente dichiarate e quindi già sanzionate da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Contraddittorio endoprocedimentale	CORTE DI CASSAZIONE N. 11405/2021	La Cassazione ha stabilito che se il contribuente produce via Pec solo i documenti richiesti dal Fisco, ma non consegna il questionario, l'accertamento è nullo.

---

## SCADENZARIO

**LO SCADENZARIO DAL 07.05.2021 AL 21.05.2021**

---

Lunedì <b>10 Maggio 2021</b>	Le <b>Banche e gli Istituti di Credito</b> autorizzati ad emettere assegni circolari, devono provvedere al <b>versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni circolari</b> rilasciati in forma libera in circolazione alla fine del 1° trimestre 2021 riepilogati nella dichiarazione trimestrale da presentare entro il 30 aprile 2021.
Lunedì <b>10 Maggio 2021</b>	A partire <b>da oggi</b> nell'area riservata del <a href="#">sito dell'agenzia delle Entrate</a> , sarà <b>disponibile la dichiarazione precompilata</b> . I contribuenti, dopo aver effettuato l'accesso, potranno inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all'Agenzia delle entrate a partire dal 14 maggio, ed entro il 30 settembre per il modello 730 e 30 novembre per il modello Redditi Persone Fisiche.
Lunedì <b>17 Maggio 2021</b>	I soggetti IVA devono procedere <b>all'emissione e registrazione delle fatture differite</b> relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel <b>mese solare precedente</b> .
Lunedì <b>17 Maggio 2021</b>	<b>Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco</b> che hanno effettuato l'opzione per il <b>regime fiscale agevolato</b> di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere <b>all'annotazione</b> , anche con unica

---

registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel [Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 \(Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91\)](#), opportunamente integrato.

Lunedì 17 Maggio 2021

I commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di aprile per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Lunedì 17 Maggio 2021

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei **versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 aprile 2021**, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (**ravvedimento breve**), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali

Lunedì 17 Maggio 2021

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24**.

Lunedì 17 Maggio 2021

Le Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la "**Tobin Tax**" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari

---

	partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati <b>nel mese precedente</b> , tramite modello F24
Lunedì 17 Maggio 2021	Versamento <b>della 3° rata del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2020</b> risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei <b>contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale</b> , con la <b>maggiorazione dello 0,33% mensile</b> a titolo di interessi (per la presente rata, 0,66%), tramite modello F24.
Lunedì 17 Maggio 2021	I soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente hanno realizzato congiuntamente un ammontare <b>complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750 milioni</b> e un <b>ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5,5 milioni</b> , devono provvedere al versamento dell'imposta sui servizi digitali, c.d. " <b>web tax</b> ", con riferimento alle operazioni imponibili 2020, tramite modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 Maggio 2021	<b>I sostituti d'imposta</b> devono <b>versare le ritenute operate</b> nel mese di <b>aprile</b> sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi., tramite modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 Maggio 2021	I sostituti d'imposta devono versare <b>l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente</b> , in relazione a <b>incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione</b> , con Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 Maggio 2021	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel <b>mese precedente</b> .

---

---

Lunedì 17 Maggio 2021	Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, <b>corrisposti o maturati nel mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 Maggio 2021	<b>Banche e Poste italiane</b> Spa devono <b>versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti</b> che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Lunedì 17 Maggio 2021	<b>I condomini in qualità di sostituti d'imposta</b> devono versare le <b>ritenute del 4%</b> operate <b>sui corrispettivi erogati nel mese precedente (aprile 2021) per prestazioni relative a contratti di appalto</b> di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.).
Lunedì 17 Maggio 2021	I soggetti residenti che <b>esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici</b> mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare <b>la ritenuta del 21%</b> operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel <b>mese di aprile 2021</b> relativi a contratti di locazione breve.
Lunedì 17 Maggio 2021	I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono versare l'imposta dovuta <b>per il mese di aprile</b> (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di marzo).
Lunedì 17 Maggio 2021	I <b>Contribuenti Iva trimestrali "per opzione"</b> devono versare l'IVA dovuta per il 1° trimestre ( <b>maggiorata dell'1%</b> ad esclusione dei regimi speciali ex art. 74, comma 4, D.P.R. 633/72), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: <b>6031 - Versamento IVA trimestrale - 1° trimestre.</b>

---

---

Lunedì 17 Maggio 2021	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla <b>liquidazione e versamento dell'Iva</b> relativa al mese precedente.
Lunedì 17 Maggio 2021	Le <b>associazioni sportive dilettantistiche</b> , le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al <b>primo trimestre 2021</b> .
Lunedì 17 Maggio 2021	Gli <b>enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato</b> tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono <b>versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente</b> .
Lunedì 17 Maggio 2021	Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il <b>versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato)</b> .
Lunedì 17 Maggio 2021	Banche, SIM, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati, devono versare <b>l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente</b> .
Lunedì 17 Maggio 2021	Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento <b>dell'imposta</b>

---

---

sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a..

---

Lunedì 17 Maggio 2021

**Pagamento della terza rata** per coloro che hanno usufruito della sospensione dei **versamenti sospesi con scadenza nel mese di dicembre 2020** relativi a ritenute, contributi previdenziali e IVA (**Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020**), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:

- ◆ con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019
- ◆ e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 (rispetto al mese di novembre del 2019),

e che hanno deciso di pagare in rate mensili.

Ricordiamo che i versamenti sospesi (Decreto Ristori) dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ◆ in **un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021**
- ◆ o mediante **rateizzazione**, fino a un **massimo di quattro rate mensili** di pari importo, con il **versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021**.

---

Lunedì 17 Maggio 2021

**Pagamento della terza rata** per coloro che hanno usufruito della sospensione dei **versamenti sospesi con scadenza nel mese di novembre 2020** relativi:

- ◆ alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti
-

d'imposta.

- ◆ all'imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta:
  - ✓ dell'Iva relativa al mese di ottobre per i soggetti mensili
  - ✓ dell'Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti trimestrali,
  - ✓ dell'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, in scadenza a fine novembre
  - ✓ dell'ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla dichiarazione annuale Iva per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.

e che hanno deciso di pagare in rate mensili.

Ricordiamo che i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ◆ in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021
- ◆ o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Giovedì **20 Maggio 2021**

Le **imprese elettriche** devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese precedente**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

**A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.